

Allegato A

ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE DEL BANDO TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI NEI PERCORSI UNIVERSITARI REALIZZATI IN TOSCANA – AA 2022/23 PR FSE + 2021/27

Descrizione finalità dell'intervento

Il bando è finalizzato a promuovere la realizzazione di tirocini curriculari retribuiti e qualificanti nell'ambito dei percorsi universitari.

La linea di intervento si inserisce anche nell'ambito del Progetto Giovanisì ed intende sostenere un uso corretto dei tirocini curriculari al fine di garantire i diritti dei giovani studenti, prevedendo un contributo regionale finalizzato alla copertura parziale o totale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante da parte del soggetto ospitante.

Beneficiari e destinatari dell'intervento

Possono presentare domanda sul bando, al fine di acquisire il contributo regionale finalizzato alla copertura dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante, imprese ed enti che ospitino studenti iscritti alle Università ed agli Istituti AFAM con sede in Toscana, per lo svolgimento del tirocinio curriculare con riferimento all'AA 2022/23. :

- a. durante l'ultimo anno della laurea triennale;
- b. durante il primo o il secondo anno della laurea magistrale;
- c. durante gli ultimi tre anni delle lauree a ciclo unico;
- d. durante i master di I e II livello
- e. durante altri corsi del 3° ciclo di formazione universitaria;

Al fine di poter ottenere il contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi, qualora questo non sia già assicurato dall'Ateneo;
- al tirocinante vengano corrisposti da parte del soggetto ospitante almeno 500 euro mensili lordi;
- il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto ospitante;
- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- il tirocinante deve svolgere almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio;
- il tirocinio deve valere almeno 12 CFU ovvero durare almeno 300 ore;
- il tirocinante non deve avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante;
- il tirocinante non deve avere rapporti di parentela o affinità sino al 3° grado con persone facenti parte dell'organo di governo del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un'influenza dominante sul soggetto ospitante;
- il tirocinante non deve beneficiare di una borsa di studio o di altra forma di sostegno finalizzata al 3° ciclo di formazione universitaria, fatta eccezione per la borsa concessa dalla Azienda DSU a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
- il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. Per i soggetti disabili di cui alla L.68/99 e i soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale n. 32/2002 ess.mm. non vi sono limiti d'età;
- il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del

tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;

- il soggetto ospitante non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

- il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

Il soggetto ospitante non può richiedere il presente rimborso per il tirocinante che risulti già in possesso di altre borse di studio o di altra forma di sostegno finalizzata al 3° ciclo di formazione universitaria, fatta eccezione per le borse per il diritto allo studio universitario destinate agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Il bando disciplina il rimborso anche con riferimento ai tirocini dell'aa 2022/23 già iniziati al momento dell'uscita del bando.

Tipologia interventi finanziabili e massimali di spesa

Il soggetto ospitante può richiedere - una sola volta in riferimento a ciascun tirocinante e a condizione che gli corrisponda almeno 500 euro mensili - un contributo pari a:

- 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi per gli studenti in età compresa tra i 18 e i 32 anni;

- 500 euro mensili per un massimo di 6 mesi per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 17 ter comma 8 Legge Regionale n. 32/02 e ss.mm, senza limiti di età.

Tipologia finanziamento

contributo a fondo perduto

Istruttoria delle domande di contributo

Il bando viene adottato dalla Azienda DSU a copertura dei tirocini attivati nell' AA 2022/23, che si concludano entro i termini che saranno indicati nel bando.

Le domande vengono istruite in ordine di arrivo al fine di verificare il possesso dei requisiti formali per il contributo. Il contributo viene assegnato ai soggetti in possesso dei requisiti sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Organismo intermedio e quadro finanziario

L'adozione e la gestione del bando sono delegati all'Azienda regionale DSU in qualità di OI.

L'attuazione del bando trova la sua copertura finanziaria nel PR FSE + 2021/27, attività "Tirocini curriculari, altre work experience e stage formativi" per l'importo complessivo di euro 170.000,00.

Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui al Decreto Dirigenziale 7677/2019 (allegato A)